



Comune di Scandicci

Ordinanza n. 705 del 13.11.2012

OGGETTO:

Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dal particolato (PM10). Primo e Secondo modulo.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge suddetta i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Vista la Delibera del 6 dicembre 2010 n. 1025 con la quale la Giunta Regionale ha individuato una zona territoriale omogenea denominata "Agglomerato di Firenze" che comprende i



Comune di Scandicci

Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa ed ha precisato le stazioni di misura della rete di rilevamento degli inquinanti che sono rappresentative dell'intera area;

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35 e che il calcolo annuale dei superamenti va riferito alle centraline di tipo urbana-fondo, rappresentative dell'esposizione della popolazione;

Vista la Delibera del 17 gennaio 2011 n. 22 con la quale la Giunta Regionale ha individuato i Comuni tenuti all'adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme definiti per la qualità dell'aria ambiente e in particolare stabilisce:

- i criteri secondo i quali i Sindaci attivano gli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero ammesso dei superamenti del valore limite giornaliero del particolato PM10, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata;
- che i Sindaci adottino gli interventi individuati, a partire dal 15° superamento del valore limite giornaliero di PM10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione di Arpat;
- che le stazioni della rete regionale di riferimento per la determinazione del superamento del valore limite giornaliero di PM10 per l'Agglomerato di Firenze sono identificate in quelle di FI-Boboli, FI-Bassi e Scandicci-Buozzi;

Rilevato che questo Comune, compreso nell'Agglomerato di Firenze, risulta interessato da situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ed è tenuto all'adozione degli interventi contingibili, intervenendo in via preventiva con interventi graduali e della opportuna durata per limitare le emissioni dalle principali fonti di inquinamento rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;

Preso atto che la Provincia di Firenze ha coordinato i Comuni dell'Agglomerato di Firenze per la definizione di interventi contingibili condivisi e omogenei a livello territoriale ampio in modo da ottenere una azione efficace nella riduzione degli inquinanti;

Considerato che la Provincia di Firenze ha comunicato alla Regione Toscana con lettera del 10/02/2011 gli interventi contingibili ed i relativi esoneri da mettere in atto per limitare l'emissione del particolato (PM10) e in particolare il primo e secondo modulo da attivarsi dopo il 15° superamento che prevede l'invito alla limitazione dell'utilizzo dei mezzi privati ed all'uso di mezzi pubblici, la riduzione del riscaldamento degli edifici e la limitazioni alla circolazione a specifiche categorie di veicoli più inquinanti;



Comune di Scandicci

Preso atto che nelle riunioni del 19 gennaio e del 16 febbraio 2012 del Coordinamento dei Comuni dell'Agglomerato fiorentino per la qualità dell'aria presieduto dalla Provincia sono stati riconfermati per il 2012 i provvedimenti adottati nel 2011 con alcune precisazioni e deroghe;

Vista la comunicazione di ARPAT pervenuta il 12/11/2012 da cui risulta che le centraline di tipo urbana-fondo hanno rilevato in data 09/11/2012 il 15° superamento annuale del valore giornaliero di 50 µg/m³ per l'inquinante PM10;

Considerata pertanto la necessità di disporre l'attuazione del primo e del secondo modulo di interventi a partire dal giorno 14/11/2012 e fino al 31/12/2012;

Considerato che è vigente da anni nel centro abitato di Scandicci il divieto permanente di accesso e transito ai ciclomotori Euro 0, ciclomotori Euro 1 (a due tempi), ai motocicli Euro 0 (a due tempi), alle autovetture Euro 0 (benzina e diesel) e Euro1 (diesel), ai veicoli merci Euro 0 (benzina e diesel) istituiti con ordinanza 2008/875;

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e succ. mod. ed int. che reca, tra l'altro, il Regolamento per la conduzione degli impianti termici al fine del contenimento di consumi di energia;

Considerato che il presente comune è inserito nella zona climatica "D" e pertanto i limiti di esercizio degli impianti termici risultano di norma 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile e, le temperature dell'aria negli ambienti non devono superare i 18°C per gli edifici rientranti nella categoria E8 (edifici adibiti ad attività industriali e artigianali) e di 20°C per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E8, + 2°C di tolleranza;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

INVITA

la popolazione, a partire dal giorno 14/11/2012, alla limitazione dell'utilizzo dei mezzi privati ed all'uso di mezzi pubblici per gli spostamenti nei Comuni dell'Agglomerato di Firenze, così come definito nell'allegato 1 alla D.G.R.T. n. 22/2011



Comune di Scandicci

ORDINA

La messa in atto dei seguenti interventi **a partire dal giorno 14/11/2012:**

- A. **divieto, su tutto il territorio comunale, di accensione di fuochi liberi a cielo aperto per la combustione di qualunque materiale di origine vegetale, quali, ad esempio, gli scarti vegetali a seguito di potature o sfalci**
- B. **divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, carbone o pellet, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;**
- C. **riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento**, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo **per otto ore giornaliere.**
- D. **riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti**, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, **a 18° C** per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e **a 17° C** per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza.
- E. **divieto di accesso e transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nella zona centrale di Scandicci** e più precisamente nelle seguenti Vie o Piazze:
- Via Pascoli;
 - Via G. Carducci;
 - Via G. Deledda;
 - Via U. Foscolo ad eccezione dell'area di sosta posta in prossimità della via Turri e adiacente all'area usualmente denominata "Piazzetta Rossa", che potrà essere accessibile unicamente dai veicoli provenienti dalla piazza Togliatti;
 - Via V. Monti;
 - Via Monti interna;
 - Via A. Manzoni;
 - Via V. Alfieri;
 - Via G. Giusti;
 - Via G. Leopardi;
 - Via R. Fucini;
 - Via Burchietti;
 - Via Santa Maria a Greve;



Comune di Scandicci

- Piazza Piave;
- Via F. Mangani;
- Piazza Matteotti ad eccezione della carreggiata di collegamento tra Via Paoli e Via Dante;
- Via IV Novembre;
- Via Zanella;
- Piazza della Repubblica;
- Piazza Togliatti: carreggiata congiungente la via Pascoli con la via De Amicis;
- Piazza Togliatti: carreggiata coassiale a via Monti ad eccezione del tratto percorso dai veicoli provenienti da via dei Rossi per poter accedere al parcheggio nell'area centrale della piazza Togliatti, usualmente sede del mercato settimanale del sabato;
- Via De Amicis;
- Via Aleardi;

La limitazione di cui sopra è valida per le seguenti categorie di veicoli

- Motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 tempi Euro 1 (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).
- Veicoli a motore destinati al trasporto persone
 - Veicoli con alimentazione a benzina Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o normative successive;
 - Veicoli con alimentazione a diesel Euro 2 ed Euro 3 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative successive.
- Veicoli a motore destinati al trasporto merci
 - Veicoli con alimentazione diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera c), categorie N1, N2 e N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE .6.2.1 B o normative successive;

STABILISCE

- Che sono esonerati dai divieti del precedente punto 1.B) gli edifici in zone non metanizzate e gli edifici nei quali i caminetti, stufe, termocamini o termostufe sono dotati di filtri



Comune di Scandicci

antiparticolato;

– Che sono esclusi dal punto I.C) :

- I) gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- II) gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- III) gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili
- IV) le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore (es: centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc...);
- V) gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- VI) gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- VII) gli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- VIII) gli impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore dal DPR 412/1993 e nei quali sia installato e funzionante, uno dei due sistemi qui di seguito descritti:
 - gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore;
 - sistema di contabilizzazione del calore e sistema di termoregolazione della temperatura ambiente installati in ogni singola unità immobiliare e dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- IX) impianti termici per singole unità immobiliari aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dal DPR 412/1993 e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente.

Gli impianti di cui ai precedenti punti VIII) e IX) possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il



Comune di Scandicci

raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16\text{ }^{\circ}\text{C} + 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di 8 ore prevista dalla presente ordinanza; nelle 8 ore di durata giornaliera di attivazione la temperatura degli ambienti deve essere di $18\text{ }^{\circ}\text{C} + 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ di tolleranza come prescritto al punto 1.C).

Gli impianti condominiali gestiti con caldaia centralizzata non ricompresi al precedente punto VIII), a causa dell'inerzia termica, possono usufruire di un periodo di 30 minuti di funzionamento giornaliero preliminare (oltre le otto ore consentite) per al massimo 2 fasi di avvio nell'arco della giornata.

– Che sono esclusi dal punto 1.D) :

- gli ambienti adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- gli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili
- gli ambienti degli edifici classificati come E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) nel caso in cui la presente prescrizione osti con le esigenze tecnologiche o di produzione (vedi ad es. impianti a ciclo produttivo continuo)

– Che sono esonerati dal divieto di cui al precedente punto 1.E), i seguenti veicoli:

- autovetture con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling);
- veicoli a metano o GPL o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e delle Pubbliche Amministrazioni, solo se in servizio di istituto;
- veicoli per soccorso e assistenza sanitaria, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- veicoli adibiti all'igiene urbana, compresi i servizi di raccolta e allontanamento dei rifiuti nonché i servizi di spazzamento stradale;
- veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica o per esigenze sanitarie urgenti previa autocertificazione;



Comune di Scandicci

- veicoli al seguito di cerimonie con esposizione di autocertificazione in cui si dichiarino il percorso ed i motivi per cui avviene la circolazione;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- veicoli attrezzati per il pronto intervento relativo agli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell'intervento;
- veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli storici nell'ambito di manifestazioni, purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- veicoli del servizio di car sharing;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

DISPONE

- la **validità** della presente ordinanza **fino al 31/12/2012**, fatte salve le deroghe previste dall'art. 10 del D.P.R. n. 412/1993 o l'emanazione di espressa ordinanza di revoca della medesima;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per i controlli di competenza;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente e all'energia, Settore Qualità dell'Aria, Rischi Industriali, Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Provincia di Firenze - Assessore all'Ambiente;



Comune di Scandicci

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1) lettera A, lettera B, lettera C e lettera D saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1) lettera E saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Scandicci, 13/11/2012

Simone Gheri
Sindaco di Scandicci